

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 12**

**del 31.01.2008**

**PREC466/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa Edile Battello geom. Maurizio – lavori di costruzione della scuola materna A. Gamba nel Comune di Orbassano. S.A: Comune di Orbassano.

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 2 agosto 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'Impresa Edile Battello geom. Maurizio rappresenta la controversia insorta con il Comune di Orbassano in seguito all'impossibilità della stessa impresa a partecipare alla gara in esame, in quanto, a suo parere, non è stata posta dall'Amministrazione in condizione di acquisire gli elaborati di gara. L'impresa ha evidenziato all'Autorità la previsione del bando di gara (punto 10) secondo la quale il capitolato speciale e i documenti complementari potevano essere richiesti all'Ufficio tecnico e ritirati previo pagamento delle spese di copia pari a €565,00, presso la copisteria all'uopo delegata.

In sede di istruttoria documentale, la S.A. ha rappresentato che, non potendo provvedere direttamente alla predisposizione delle copie della numerosa documentazione progettuale, ha allo scopo incaricato una copisteria. La S.A. ha, altresì, fatto presente che presso l'Ufficio tecnico i concorrenti potevano prendere libera visione di detta documentazione, che il bando non poneva alcun obbligo di acquisto e che il versamento della somma sopra riportata era dovuto solo in caso di richiesta di acquisizione delle documentazione.

*Ritenuto in diritto*

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 163/2006, nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti sono tenute all'invio agli operatori economici dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari, entro sei giorni dalla ricezione della loro richiesta.

Con determinazione n. 2/2002, l'Autorità ha censurato le clausole dei bandi di gara che impongono ai concorrenti, a pena di esclusione, l'acquisto della documentazione di gara, sussistendo, al contrario, l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta.

Fattispecie diversa è invece la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, in quanto conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.

Nel caso in esame, le imprese avevano libero accesso alla visione della documentazione di progetto e, solo nel caso in cui avessero voluto acquisire, per un più approfondito esame, tutta o parte della predetta documentazione, veniva richiesto di rimborsare le spese di riproduzione.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dal Comune di Orbassano è conforme alla normativa di settore.

Il Consigliere Relatore

Guido Moutier

Il Presidente

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 febbraio 2008